



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[novembre/dicembre 2012]

Sommario

CHIARIMENTI SUL NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA	1
APPROVATO IL MODELLO IMU E PROROGA DELLA DICHIARAZIONE.....	5
I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE TRAMITE CARTE DI CREDITO O BANCOMAT.....	7
AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI.....	9
INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO	12
LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI.....	14
REDDITEST: UNO STRUMENTO DI AUTO VALUTAZIONE PER IL CONTRIBUENTE.....	17
DAL 1° GENNAIO 2013 LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI FATTURAZIONE	18
DECRETO CRESCITA 2.0: PRINCIPALI NOVITA'	20

CHIARIMENTI SUL NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA

(Circ. Ag. Entrate n. 44/E del 26/11/2012 – Provvedim. direttoriale n. 165764/12 del 21/11/2012)

Con il “Decreto Crescita” (D.L. n. 83/12, all’art. 32-bis), il Legislatore ha introdotto un “nuovo” regime IVA che prevede la liquidazione dell’imposta secondo una contabilità di cassa (c.d. regime “Iva per cassa”).



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Riflessi in capo al cedente-prestatore

Per i soggetti che optano per il nuovo regime dell'Iva per cassa, **l'Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate** nei confronti di operatori soggetti passivi d'imposta, **diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi**. Al contempo, **il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi**. Questo meccanismo di liquidazione dell'Iva è il principale elemento che distingue il nuovo regime da quello attualmente in vigore e introdotto dall'art.7, del D.L. n.185/08 (meccanismo nel quale, invece, nella sospensione della detrazione viene coinvolto anche il soggetto che riceve la fattura). In altre parole, il nuovo regime interessa unicamente il soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.

Limite temporale del differimento dell'esigibilità dell'iva

Si tenga però presente che, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta sulle fatture emesse diviene comunque esigibile a prescindere dall'avvenuto incasso del corrispettivo. Diversamente, l'iva sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l'anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali quali: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Operazioni escluse

In deroga alle regole di funzionamento del nuovo regime vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell'incasso o del pagamento del corrispettivo, in quanto continuano a valere le regole ordinarie che impattano sul momento di effettuazione dell'operazione.

Restano pertanto escluse dal regime per cassa le seguenti operazioni:

Operazioni attive	Operazioni Passive
<ul style="list-style-type: none">- operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali;- operazioni effettuate nei confronti di "privati";- operazioni effettuate nei confronti di soggetti che fatturano in <i>reverse charge</i>;- operazioni ad esigibilità differita (tipicamente, quelle verso Stato ed Enti Pubblici).	<ul style="list-style-type: none">- acquisti di beni o servizi soggetti a <i>reverse charge</i> nazionale;- acquisti intracomunitari di beni;- importazioni;- estrazioni di beni dai depositi Iva.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Aspetti operativi

I soggetti che optano per il regime in esame sono comunque tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge iva (DPR n. 633/72), quali, ad esempio: l'emissione e registrazione delle fatture, tenuta dei registri iva, ecc..

Inoltre, sulle fatture emesse **dovrà essere riportata la seguente annotazione:**

Iva per cassa ai sensi dell'art.32-bis del D.L. n. 83 del 22.06.2012

Incassi o pagamenti sia parziali che cumulativi, sconti, compensazioni

Come già accennato, coloro che intendono optare per il nuovo regime dovranno confrontarsi con una inevitabile riorganizzazione delle procedure contabili ed amministrative. In particolare, questo aspetto riguarda i contribuenti che si trovano in regime di contabilità semplificata. Infatti, questi ultimi soggetti, saranno costretti a monitorare (e rilevare) tutti gli incassi e pagamenti riferiti a fatture emesse o ricevute ai fini della liquidazione dell'iva. In pratica, l'adozione del nuovo regime in commento impone l'impianto di un regime contabile che poco si discosta da quello ordinario.

Anche i soggetti in regime di contabilità ordinaria dovranno riservare la massima attenzione all'aspetto finanziario della contabilità al fine di conoscere esattamente (e tempestivamente) quali fatture sono state incassate e quali pagate. Infatti, anche in questi casi, la nuova liquidazione dell'iva per cassa, imporrà un aggiornamento quasi "in tempo reale" della contabilità.

Particolarmente delicato è il caso dei pagamenti parziali.

Sul tema sia degli incassi che dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:

- ⌚ a fronte di incassi parziali l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione;
- ⌚ a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Evidentemente, queste ed altre situazioni contabili impatteranno sulle "abitudini" amministrative dei contribuenti, che dovranno "ridisegnare" la loro organizzazione in funzione dell'adozione del nuovo regime di liquidazione. **Ad esempio, i soggetti in contabilità semplificata dovranno implementare sistemi di rilevazione degli incassi e dei pagamenti mentre i soggetti già muniti di gestionali contabili dovranno aggiornare i software al fine di poter adempiere correttamente al nuovo regime di liquidazione per cassa.**

Ciò non potrà che comportare nuovi costi che non potranno essere non considerati nella fase di valutazione se passare o meno al nuovo regime.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo



In prossimità dell'entrata in vigore del nuovo regime, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti a completamento del quadro normativo di riferimento per l'adozione del nuovo regime.

In particolare, viene previsto che:

- a) il **nuovo regime sostituisce il regime "IVA per cassa"** previsto dall'art. 7, DL n. 185/2008 che quindi **va considerato abrogato a decorrere dall'1.12.2012**;
- b) l'importo relativo alla soglia entro la quale è possibile optare per il nuovo regime (2 milioni di euro), in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, **non deve essere ragguagliato all'anno**;
- c) il volume d'affari va determinato ricomprendendo **tutte le operazioni attive sia quelle assoggettate all'IVA per cassa sia quelle escluse**;
- d) poiché **decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile** a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), in caso di fatturazione differita rileva comunque, quale momento di effettuazione dell'operazione, la consegna o la spedizione dei beni a prescindere dalla data di fatturazione dell'operazione, mentre la procedura concorsuale, che deve iniziare prima del decorso di 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, si considera avviata dalla data di emissione del provvedimento di apertura della procedura stessa (ad esempio, per il fallimento dalla data della sentenza);
- e) qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, venga emessa **nota di variazione in aumento**, anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorre dall'effettuazione dell'operazione originaria;
- f) le **variazioni in diminuzione** che intervengono prima che l'imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest'ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile;
- g) il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime Iva per cassa;
- h) la detrazione **può essere esercitata** al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto;
- i) l'applicabilità del regime in esame **non è preclusa** per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedi, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall'art.74, quarto comma, del DPR n. 633/72);
- j) **l'opzione** per il regime in commento:
 - ⌚ si desume dal **comportamento concludente** del contribuente;
 - ⌚ **va comunicata "nella prima dichiarazione IVA successiva all'esercizio dell'opzione**, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione mediante comportamento concludente". Limitatamente al 2012, l'opzione va comunicata con il modello IVA



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

2013, relativo al 2012. I soggetti che intendono avvalersi del regime dall'inizio dell'attività, devono comunicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività. È considerata valida l'opzione comunicata tramite una dichiarazione IVA annuale "tardiva", ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine;

k) **L'opzione ha effetto:**

⌚ a decorrere dall'1.1 dell'anno in cui la stessa viene esercitata;

⌚ in caso di inizio attività, in corso d'anno, dalla data di inizio della stessa.

L'opzione per il nuovo regime IVA "per cassa" **vincola il contribuente per almeno un triennio**, salvo il superamento del limite del volume d'affari (€ 2.000.000) con la conseguente cessazione dello stesso. L'opzione esercitata dall'1.12.2012 vincola il contribuente fino al 31.12.2014. **Decorso il triennio l'opzione "resta valida per ciascun anno successivo"**, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell'opzione. Nel caso in cui il **volume d'affari superi, in corso d'anno, il limite di € 2.000.000 il regime dell'IVA "per cassa" cessa** con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal **mese o trimestre successivo** a quello di **superamento**. In tale ipotesi, così come in caso di revoca dell'opzione, il soggetto interessato deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all'ultimo mese / trimestre di applicazione dell'IVA "per cassa" l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l'IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati;

l) **anche i soggetti trimestrali possono**, con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di dicembre del 2012, applicare il **regime dell'IVA per cassa dall'1.12.2012**;

m) le disposizioni del "vecchio" regime dell'IVA per cassa non possono essere applicate alle operazioni effettuate dall'1.12.2012. Le stesse disposizioni rimangono valide per le operazioni effettuate fino al 30.11.2012;

n) poiché le disposizioni comunitarie prevedono che gli Stati membri, previa consultazione del Comitato IVA, possono decidere di applicare il regime dell'IVA per cassa "alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro" e dal momento che la consultazione del comitato IVA è ancora in corso, sarà necessario **effettuare la liquidazione con le modalità ordinarie, senza corresponsione di sanzioni ed interessi**, dell'IVA "sospesa" a seguito dell'applicazione del regime IVA per cassa, qualora la predetta **consultazione dia esito negativo**.

APPROVATO IL MODELLO IMU E PROROGA DELLA DICHIARAZIONE

(D.M. Finanze 30.10.2012)



Con il Decreto MEF del 30.10.2012 è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IMU da utilizzare a decorrere dall'anno di imposta 2012 per comunicare al Comune competente le variazioni intercorse sugli immobili.

La dichiarazione **deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuto l'evento che ha comportato l'obbligo dichiarativo o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta**.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Modalità di presentazione

La dichiarazione può essere presentata al Comune competente con le seguenti modalità:

- 🕒 consegna;
- 📧 spedizione per posta raccomandata in busta chiusa senza ricevuta di ritorno. Sulla busta va indicato che trattasi di dichiarazione Imu;
- 📧 invio tramite Pec.

Obblighi ed Esoneri

Le istruzioni precisano i casi di obbligo e di esonero dalla presentazione della dichiarazione in oggetto.

Pertanto:

- **in assenza di variazioni rilevanti ai fini del tributo, non si deve presentare** una dichiarazione iniziale in quanto rimane valida la situazione Ici al 31.12.2011;
- **occorre comunicare invece** le variazioni intercorse a decorrere dal 1.1.2012. Il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni è di 90 giorni da quando è intervenuto l'evento che ha comportato l'obbligo dichiarativo;
- **per le variazioni intervenute dal 1.1.2012** la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012 (termine prorogato dal D.L. n.174/12 rispetto al precedente termine del 30 settembre 2012), termine per il quale **è possibile ipotizzare un'ulteriore proroga al 4/2/2013** qualora il maxi emendamento al D.L. "enti locali" venga approvato. (Il maxi emendamento al decreto legge n. 174/2012 prevede la presentazione della dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nell'anno 2012 entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Dm di approvazione del modello e delle istruzioni IMU, avvenuta il 5 novembre 2012, pertanto i 90 giorni successivi scadranno il 4/2/2013);
- **in tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo**, secondo il termine dei 90 giorni, **dovesse andare a scadenza oltre il 30 novembre 2012**, occorrerà far riferimento alla scadenza ordinaria dei 90 giorni e non a quella fissa di fine novembre. Viene infatti garantito al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione.

In base al principio che la dichiarazione IMU deve essere presentata solo nei casi in cui:

- siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI presentate in passato;
 - si sono verificate delle variazioni che non sono conoscibili dal comune,
- le istruzioni affermano che la dichiarazione deve essere presentata quando:
- **gli immobili godono di riduzioni d'imposta;**
 - **il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie sugli immobili per determinare**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

I'IMU.

In particolare, le situazioni che il comune non conosce possono essere riepilogate nelle seguenti:

- fabbricati in leasing, aree in concessione, trasferimento di area fabbricabile o modifica della qualifica urbanistica, demolizione del fabbricato, assegnazione dell'immobile al socio di cooperativa edilizia, immobili concessi in locazione dalle IACP, immobili esenti, fabbricati D a valori contabili, riunione di usufrutto (non dichiarata in catasto), estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi, superficie, classamento di parti comuni condominiali, multiproprietà, quando il possessore è una società interessata da operazioni straordinarie, quando si modificano diritti reali in forza di legge (es. cessazione dell'usufrutto legale a favore dei genitori).

Gli immobili che beneficiano di riduzioni sono i seguenti:

- fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, fabbricati storico-artistici, fabbricati per i quali il Comune ha disposto una riduzione dell'aliquota, immobili merce per le imprese costruttrici, terreni agricoli e non coltivati posseduti da coltivatori diretti e I.A.P.

Le istruzioni precisano inoltre che l'obbligo dichiarativo non sussiste:

- come regola generale, **per l'abitazione principale e relative pertinenze**, in quanto le informazioni sono già presenti nell'anagrafe. La dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso di figli di età non superiore a 26 anni per i quali spetta la maggiorazione di 50 euro. L'unica **eccezione** per la quale è **obbligatorio presentare** la dichiarazione riguarda l'ipotesi in cui i componenti il nucleo familiare abbiano la dimora e la residenza in **immobili diversi ma all'interno dello stesso Comune**. In tale fattispecie la dichiarazione deve essere presentata dal coniuge che beneficia dell'agevolazione. (Si ricorda che in tal caso l'agevolazione per l'abitazione principale spetta **solo a uno dei due coniugi**);
- per l'unità immobiliare detenuta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da **anziani o disabili** che **acquistano la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, qualora il Comune abbia **deliberato** di considerare tale immobile quale **abitazione principale**;
- per i fabbricati rurali a uso strumentale (stalle, capannoni, ecc.);
- per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che devono essere dichiarati al catasto edilizio entro il 30/11/2012, in quanto i Comuni potranno avvalersi dei dati messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio.
-

I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE TRAMITE CARTE DI CREDITO O BANCOMAT



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

(Circolare Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012 – D.L. n. 70 del 13/5/2011)



Come noto il D.L. n. 70/2011, c.d. “Decreto Sviluppo”, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ha previsto l’esonero dall’obbligo di utilizzo della “scheda carburante” per i soggetti IVA che effettuano i rifornimenti esclusivamente tramite le c.d. carte “elettroniche” (carte di credito, di debito o prepagate).

Viene quindi prevista la possibilità di adottare, in luogo della tradizionale scheda carburante, l’estratto conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati solo con carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.

Pertanto, se nel corso del 2012 il soggetto IVA ha acquistato carburante pagandolo in parte in contanti e in parte mediante carte elettroniche, **lo stesso non potrà beneficiare dell’esonero dalla compilazione della scheda**. Il medesimo contribuente potrà beneficiare dell’esonero nel periodo d’imposta 2013, qualora l’acquisto di carburante avvenga, con riferimento a tutti i veicoli utilizzati nell’attività, esclusivamente con moneta elettronica.

La **scheda carburante, dunque, continua ad operare** per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliono comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi. In tal caso l’utilizzo della scheda carburante è **obbligatoria** per tutti gli acquisti di carburante **effettuati nel periodo d’imposta**.

L’Agenzia delle Entrate, recentemente, ha chiarito che:

- a) **per non dover disporre della scheda carburante** l’impresa / lavoratore autonomo deve **utilizzare sempre** e per **tutti i veicoli posseduti** la carta di credito / bancomat per i singoli rifornimenti. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta;
- b) le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia;
- c) nel caso in cui in aggiunta al rifornimento di carburante vengono effettuati contestualmente **altri acquisti / spese** presso il distributore (ad esempio, lavaggio del mezzo, ecc.) è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una **transazione distinta**, al fine di consentirne la **separata individuazione** (non è quindi possibile, ad esempio, pagare il rifornimento e acquistare le sigarette o le caramelle, con un’unica transazione);
- d) per gli imprenditori individuali / lavoratori autonomi **non è necessario** l’utilizzo di una carta di credito / bancomat “dedicata” ossia utilizzata **soltanto per gli acquisti relativi all’attività svolta** potendo la stessa essere utilizzata **anche per acquisti di natura “privata”**;
- e) le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo **non interessano il sistema delle “carte fedeltà”** associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

L'amministrazione finanziaria, al fine di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire la verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente, ha ritenuto **indispensabile**, per ricollegare l'acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un'attività d'impresa, arte o professione, **la presenza di un contenuto minimo** che deve risultare dalla documentazione attestante l'acquisto di carburante; in particolare è necessario che:

- α) la carta elettronica **sia intestata al soggetto esercitante l'attività**;
- β) l'estratto conto relativo alla carta elettronica **contenga**:
 - la **data** del rifornimento di carburante;
 - il **distributore di carburante**;
 - l'**ammontare del corrispettivo**

Va evidenziato che, rispetto a coloro che, in luogo della compilazione della scheda carburante, adatteranno l'estratto conto quale strumento di certificazione degli acquisti di carburante, **non sarà più necessario** indicare l'**ubicazione dell'impianto** di distribuzione, la firma dell'esercente, il numero di targa o quello del telaio del veicolo, né, per le imprese, indicare il dato risultante dal **contachilometri** a fine periodo.

Tuttavia l'Agenzia delle Entrate ritiene che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Ciò comporta che, al fine di **garantire una più ampia e dettagliata certificazione** degli acquisti di carburante per autotrazione, sembrerebbe consigliato disporre, tramite la relativa documentazione, di **ulteriori elementi** che **"valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo"**. Da qui l'importanza di indicare il numero di targa o di telaio di ogni veicolo.

Infine, si ritiene utile rammentare che secondo la Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2012, n. 912) assume **relevanza penale** il comportamento del contribuente teso a **"gonfiare" la scheda carburante**, identificando il reato di **"dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"** punibile con la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

**RECLUSIONE da
6 mesi a 2 anni**

AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

(Adempimenti)



I documenti contabili e fiscali possono essere tenuti:

- ⌚ con modalità "tradizionali", cioè su supporto cartaceo (documenti analogici). In questo caso, i contribuenti possono avvalersi o meno di sistemi meccanografici per la tenuta dei



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

registri contabili; la conservazione può essere cartacea o elettronica;

Ⓜ con modalità informatiche (documenti informatici).

In particolare, i registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono:

- il libro giornale;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri previsti dalla normativa Iva.

TENUTA IN FORMA CARTACEA

Dal 1° gennaio del 2008 i registri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici se vengono stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento (in caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Ad esempio, in relazione al periodo d'imposta 1.1.2011 - 31.12.2011:

- la dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2012) deve essere presentata entro il 30.9.2012;
- la stampa dei registri contabili deve avvenire entro il 31.12.2012.

Le modalità da seguire per rendere effettiva ai fini fiscali la stampa cartacea mediante la numerazione delle pagine e l'assolvimento dell'imposta di bollo sono le seguenti:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE			MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO	
Libro/registo meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio RegISTRAZIONI anno 2011	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2011/1, 2011/2, 2011/3 ecc.	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 29,24 ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento e la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante	2011/1, 2011/2, 2011/3 ecc. Oppure 1,2,3 ... (qualora le annotazioni occupino poche pagine).	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 29,24 ogni 100 pagine o frazione



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Registri fiscali (Registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	2011/1, 2011/2, 2011/3 ecc.	Non dovuta	Non dovuta
---	--	-----------------------------	------------	------------

TENUTA IN MODALITA' INFORMATICA

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che siano richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. La disciplina in esame trova applicazione nei confronti:

- a) delle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c. (libro giornale, libro degli inventari e altre scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa, come il libro cassa e il libro magazzino);
- b) delle scritture contabili previste da normative fiscali (es. registri IVA, scritture ausiliarie - c.d. "libro mastro", scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili);
- c) dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 c.c. (es. libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale);
- d) dei libri richiesti dal DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).

La disposizione è applicabile non solo alle scritture contabili e ai libri sociali, ma a tutti i documenti, come per esempio le fatture di vendita/acquisto, i documenti di trasporto, ecc..

Le registrazioni dei dati contenute nei predetti documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Il sistema di conservazione digitale a norma deve quindi garantire una accessibilità ai documenti conservati e ai relativi certificati di firma 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Gli obblighi di **numerazione progressiva e di vidimazione** previsti da disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, se vengono apposte, **almeno una volta all'anno, la marca temporale e la firma digitale** dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato (vedi art. 2215-bis del c.c.).

La corretta sequenzialità temporale delle azioni da seguire consiste nell'apporre prima la firma digitale e poi la marca temporale.

Per i libri e i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il predetto termine annuale opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nel DMEF 23.01.2004.

L'obbligo di **assolvimento dell'imposta di bollo** avviene mediante presentazione all'Agenzia delle Entrate



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

competente di apposita comunicazione **preventiva** contenente il numero presunto di registrazioni che si ipotizzano verranno effettuate nell'anno. Detta comunicazione dovrà essere effettuata antecedentemente alla messa in uso degli atti e dei documenti soggetti all'imposta di bollo (ad es. fatture e registri per i quali è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, quindi non i registri Iva o il registro beni ammortizzabili). Si precisa, infatti, che i registri – a prescindere dal formato digitale o analogico – devono in ogni caso aver scontato l'imposta di bollo antecedentemente al momento della prima registrazione relativa al periodo d'imposta.

In pratica, una volta definitivamente formato e memorizzato sul supporto informatico, il libro contabile deve essere sottoposto al processo di conservazione, consistente nell'applicazione della marca temporale e della firma digitale del responsabile della conservazione sull'intero file: andrà creata una evidenza informatica contenente l'impronta di ciascun registro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma digitale e la marca temporale.

Infine, si evidenzia che entro il **quarto mese** successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per il periodo di imposta 2011 entro il 31 gennaio 2013), **deve essere inviata**, all'Agenzia delle Entrate, **l'impronta dell'archivio informatico** dei registri (e documenti) conservati in modalità sostitutiva.

INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

(Adempimenti)



Come di consueto, in occasione della fine dell'anno, le imprese dovranno procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2012.

L'inventario di magazzino deve indicare la consistenza dei beni **raggruppati in categorie omogenee per natura e valore** nonché il valore attribuito a ciascun gruppo.

Il raggruppamento in categorie omogenee **per natura** comporta che i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere anche se di diverso tipo, mentre il raggruppamento **per "valore"** intende aggregare beni aventi identico contenuto economico da determinare in base al valore normale. Pertanto, non sono collocabili nella stessa categoria omogenea i beni aventi diversa natura, nonostante abbiano lo stesso valore unitario, nonché quelli della stessa natura ma di diversa qualità.

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:

- **materie prime:** materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;
- **materie sussidiarie:** materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;
- **materiali di consumo:** materiali usati indirettamente nella produzione;
- **merci:** beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

- **prodotti in corso di lavorazione:** beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un'identità fisica ben definita;
- **semilavorati:** beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;
- **prodotti finiti:** beni pronti per la commercializzazione;
- **lavori in corso su ordinazione:** si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell'esercizio.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

Le rimanenze devono essere valutate in base del costo di acquisto comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Dal punto di vista fiscale il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione: a costi specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata o con il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio.

All'impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, **una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e comunicati all'Agenzia delle Entrate competente**. In ogni caso, **i criteri di la valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa (per le società di capitali).** **L'assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.**

Si tenga inoltre presente che è possibile non trascrivere nel Libro inventari l'elenco analitico delle



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo, purché si tengano a disposizione dell'Amministrazione finanziaria le **distinte analitiche** che sono servite per la compilazione dell'inventario opportunamente datate e sottoscritte.

OBBLIGO TENUTA CONTABILITA' DI MAGAZZINO

L'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino riguarda i contribuenti che:

- α) realizzano un **volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro**;
- β) dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di **rimanenze finali superiore a 1.032.914 euro**;
- χ) rispettano i due requisiti menzionati per almeno **due periodi di imposta consecutivi** (l'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo).

Quindi, nel caso l'impresa abbia superato i suindicati valori negli anni 2011 e 2012, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dall'esercizio 2014.

Parallelamente, l'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI

(Adempimenti)



Innanzitutto occorre tenere presente che la normativa si differenzia in base:

- alla provenienza dei beni oggetto dell'omaggio: possono essere **beni acquistati appositamente** a tal fine o trattarsi di **beni oggetto della attività** di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- alla **tipologia di destinatario** dell'omaggio (cliente, fornitore o dipendente).

Di seguito viene proposta una sintesi della disciplina più ricorrente in materia di omaggi, ossia quella riferita ai beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva detraibile Cessione**: Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore € 25,82 ma inferiore o pari a € 50	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva indetraibile Cessione**: Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19/11/08 (art. 108 co. 2 Tuir)	



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	Acquisto: Iva indetraibile Cessione**: Fuori campo art. 2 co. 2 n. 4) DPR n. 633/72
Da Professionisti a chiunque	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54, co. 5, DPR n. 917/86)	Acquisto: Iva detraibile Cessione**: Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 25,82 ma inferiore o pari a € 50		Acquisto: Iva indetraibile Cessione**: Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50		

**Al fine di vincere la presunzione di cessione, (ex art. 1 DPR n. 441/97), si rende opportuno predisporre il documento di trasporto (DDT) con causale "omaggio", oppure, in alternativa, annotare, in un apposito registro degli omaggi, la natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

TRATTAMENTO IRAP

Di seguito si riportano due prospetti riepilogativi del trattamento IRAP dei beni destinati ad omaggio a clienti e dipendenti.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA – BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA		
beni destinati ad omaggio per i clienti	METODO DA BILANCIO ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 (soggetti IRES, ditte individuali/società di persone che hanno esercitato l'opzione)	Le spese in esame rientrano nella voce B.14 (servizi) del Conto economico e quindi risultano interamente deducibili ai fini IRAP.
	METODO FISCALE ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (soggetti IRPEF)	Le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi risultano indeducibili ai fini IRAP. Ciò è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2008, n. 60/E secondo la quale per individuare i "costi per servizi" di cui all'art. 5-bis non va fatto riferimento alla voce B.7 (costi per servizi) o B.14 (oneri diversi di gestione), bensì ai servizi così come identificati dal DM 17.1.92.
beni destinati ai dipendenti	Come accennato, le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei "costi del personale" . Tale categoria di costi, ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, non concorre alla formazione della base imponibile IRAP, anche nel caso in cui gli stessi siano contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico. Pertanto, le spese in esame sono indeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ditta individuale, ecc.).	



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Tuttavia, per i soggetti che applicano il citato art. 5 (metodo di bilancio), si potrebbe porre la questione se le spese in esame possano essere ancora classificate "costi del personale". Infatti, privilegiando la classificazione per natura, tali spese potrebbero risultare deducibili in quanto ricomprese nella voce B.14 e non funzionali allo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente.

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA

beni destinati ad omaggio per i clienti	I lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 446/97, quale "differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi". Da ciò consegue che i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
beni destinati ai dipendenti	Poiché, come sopra evidenziato, i lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP quale "differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti all'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente". Da ciò consegue che i costi sostenuti da un lavoratore autonomo per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i dipendenti sono indeducibili ai fini IRAP.

IL BUFFET O LA CENA DI NATALE

Come noto, con riferimento alle spese di rappresentanza, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all'evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa.

Da ciò consegue che la spesa sostenuta per la cena di Natale organizzata dal datore di lavoro:

- a) esclusivamente per i propri dipendenti** non può essere considerata "di rappresentanza".
Tuttavia l'Agenzia non specifica come vada qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una **liberalità a favore dei dipendenti** e quindi:
- ⌚ il costo è deducibile ai fini IRPEF / IRES nel limite:
 - del 75% della spesa sostenuta, così come previsto per le spese di albergo e ristorante;
 - del 5% dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 100, comma 1, TUIR;
 - ⌚ l'IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa;
 - ⌚ ai fini IRAP, si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano il c.d. "metodo da bilancio" e indeducibile per coloro che determinano l'IRAP con il c.d. "metodo fiscale".
- b) (anche) con soggetti terzi** rispetto all'impresa (clienti, istituzioni, ecc.), rientri tra quelle "di rappresentanza" con la conseguenza che:
- ⌚ il 75% della spesa sostenuta è deducibile nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno, ossia in proporzione (1,3% - 0,5% - 0,1%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

🕒 la relativa IVA è indetraibile.

REDDITEST: UNO STRUMENTO DI AUTO VALUTAZIONE PER IL CONTRIBUENTE

(Comunicato stampa Agenzia Entrate 20.11.2012)



A partire dal 20 novembre scorso, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il nuovo software “Redditest”, con il quale è possibile valutare la coerenza del reddito dichiarato dal nucleo familiare sulla base delle spese sostenute nell’anno, ossia rispetto al tenore di vita dei relativi componenti .

A differenza del redditometro, che è lo strumento di accertamento che l’Ufficio utilizzerà per effettuare un accertamento calcolando il reddito del singolo contribuente, il “Redditest” è invece un software che consente di auto valutare il reddito sulla base delle spese sostenute e dei beni posseduti. È quindi evidente che dal “Redditest” non può, in presenza di un reddito “incoerente” rispetto al tenore di vita, scaturire un accertamento.

Tale strumento permette al contribuente e al suo nucleo familiare di orientarsi circa le aspettative di reddito considerate dal Fisco. Infatti, attraverso le simulazioni ottenute con il nuovo software, il contribuente dovrebbe essere indotto a dichiarare tutti i redditi effettivamente prodotti nella consapevolezza che, in caso contrario, sarebbe con buona probabilità esposto al rischio di ricevere un accertamento. Nel caso in cui, invece, l’incoerenza segnalata dal nuovo software non fosse attribuibile alla mancata dichiarazione di parte dei redditi prodotti, il contribuente, consapevole del rischio di incorrere in un accertamento, avrebbe a disposizione tempo a sufficienza per reperire tutta la documentazione da utilizzare nell’obbligatoria fase di contraddittorio innanzi all’Ufficio.

Il risultato fornito dal Redditest è di tipo qualitativo, sono infatti possibili i seguenti esiti:

- 🕒 VERDE – ossia COERENTE: la somma dei redditi del nucleo è compatibile con gli elementi e le spese indicate;
- 🕒 ROSSO – ossia NON COERENTE: la somma dei redditi del nucleo non è compatibile con gli elementi e le spese indicate.

DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA

Nella fase iniziale di compilazione è richiesto:

- il **nome**, che può essere di fantasia; trattandosi di uno strumento non utilizzabile ai fini dell’accertamento, il software è stato realizzato con un sufficiente livello di privacy a favore del contribuente che intende avvalersene. Non viene mai chiesta alcuna informazione dalla quale si possa risalire al contribuente;
- l’**anno di riferimento** (è proposto in automatico il 2011);
- la **tipologia familiare** tra le categorie indicate in tabella (ad esempio, persona sola con meno di 35 anni, coppia con 1 figlio, ecc.);



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- il **Comune di residenza** che identifica l'area territoriale di appartenenza;
- il **reddito familiare complessivo**. A tal fine assumono rilevanza tutti i redditi, compresi quelli esenti, esclusi, soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Dopo aver compilato i dati base relativi alla famiglia, per ciascun componente del nucleo familiare vanno compilate le Sezioni corrispondenti alle seguenti 7 macro categorie:

Abitazioni	Abitazione principale, altre abitazioni, mutui, collaboratori domestici ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, gas, energia elettrica, telefonia fissa e mobile
Mezzi di trasporto	Automobili, minicar, caravan, moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi di trasporto in leasing o noleggio
Assicurazioni e contributi	Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro; contributi: obbligatori, volontari, previdenza complementare.
Istruzione	Asili nido, scuola per l'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, soggiorni studio all'estero, corsi universitari, tutoraggio/corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master, canoni di locazione per studenti universitari
Tempo libero e cura della persona	Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, cavalli, abbonamenti pay-tv, giochi online, abbonamenti ad eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benessere, altri servizi per la cura della persona.
Spese varie	Oggetti d'arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro a favore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate
Investimenti e disinvestimenti	(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all'anno di stima) Fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, caravan, minicar, aeromobili, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di partecipazione, fondi d'investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica.

DAL 1° GENNAIO 2013 LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI FATTURAZIONE

(Articolo 1, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 – Gazzetta Ufficiale 288 del 11/12/2012 Serie Generale)



E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 216/2012 (c.d. "salva-infrazioni"), contenente, tra le altre, le disposizioni che hanno recepito, nel nostro ordinamento, la direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13/7/2010 in materia di fatturazione.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Di seguito si propone una breve sintesi delle principali novità in tema di fatturazione, che saranno oggetto di un eventuale futuro approfondimento.

BASE IMPONIBILE

Con il decreto in esame viene previsto che ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, si deve applicare nell'ordine:

- il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione;
- il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione dell'operazione;
- il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora manchi il cambio relativo a quest'ultimo giorno.

La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

EMISSIONE DELLA FATTURA

Dal 1° gennaio 2013 sarà **ampliato l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA**, infatti, saranno oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di soggetti extra UE.

Nelle ipotesi di "reverse charge" il cedente/prestatore **dovrà indicare sulla fattura "inversione contabile"**.

CONTENUTO DELLA FATTURA

Con riferimento al **contenuto della fattura** si segnalano le seguenti novità:

- 🕒 la fattura deve contenere l'indicazione di un **numero progressivo che la identifichi in modo univoco**;
- 🕒 è sempre **obbligatoria l'indicazione del numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente**, sia esso stabilito in Italia ovvero in un altro Stato membro dell'Unione europea. Nel caso in cui il cessionario o committente sia un privato è necessaria l'indicazione del codice fiscale.

Inoltre, occorre indicare sulla fattura **specifiche annotazioni quando si tratta di operazioni non soggette, non imponibili o esenti**.

Più in particolare viene stabilito che la **fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sotto elencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale**:

- 🕒 cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";
- 🕒 operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";
- 🕒 operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";
- 🕒 operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";

- ⌚ operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'art. 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio".

Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".

FATTURA SEMPLIFICATA

Viene introdotta la **possibilità, a scelta del contribuente, di emettere la fattura semplificata** per le operazioni di ammontare complessivo **non superiore a 100 euro**, nonché per le fatture rettificative di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il predetto limite di 100 euro può essere innalzato fino a 400 euro ovvero può essere consentita l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi previsti per l'emissione delle fatture.

FATTURA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

Per **fattura elettronica** si intende la **fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico**; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Le fatture **create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente**.

Ne consegue che si dovrà procedere **obbligatoriamente alla conservazione elettronica delle fatture elettroniche** (per meglio dire quelle emesse e ricevute in maniera elettronica, perché accettate dal destinatario); invece, si potrà procedere **facoltativamente alla conservazione elettronica delle fatture cartacee** nonché di quelle create in formato elettronico.

DECRETO CRESCITA 2.0: PRINCIPALI NOVITA'

(D.L. n. 179 del 18.10.2012)



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 179/2012 (cd. "crescita 2.0"), sono operative nuove disposizioni volte a favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del paese.

Di seguito si illustrano, in modo schematico, le disposizioni di maggior interesse contenute nel provvedimento in commento:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Domicilio digitale del cittadino	Dal 1 gennaio 2013, ogni cittadino potrà scegliere di comunicare con la pubblica amministrazione esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che costituirà il domicilio digitale del medesimo.
Trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica	Le comunicazioni tra diverse amministrazioni pubbliche, così come tra PA e privati, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica.
PEC per imprese individuali	<p>Tutte le ditte individuali che dal 21 ottobre 2012 si iscrivono al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane DOVRANNO dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC).</p> <p>Le ditte individuali già iscritte non soggette a procedure concorsuali dovranno depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC entro il 31 dicembre 2013.</p> <p>La presentazione al Registro delle Imprese di una domanda di iscrizione da parte di un'impresa che non ha depositato il proprio indirizzo PEC comporta la sospensione della domanda per 3 mesi, "in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".</p> <p>Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili a terzi. La PEC consente infatti di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento ad un costo decisamente inferiore.</p> <p>Da ultimo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, DL n. 185/2008, l'obbligo della PEC è già stato previsto per le imprese costituite in forma societaria, i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) e le Amministrazioni pubbliche.</p>
Istituzione dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)	<p>Entro 6 mesi dal 20 ottobre 2012 è prevista l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.</p> <p>Tale indice viene istituito con l'obiettivo di favorire la presentazione di</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

	istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica. L'accesso all'Indice sarà consentito alla Pubblica amministrazione nonché ai professionisti ed alle imprese presenti nello stesso.
Strumenti tracciabili e professionisti	Dal 1° gennaio 2014 i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, hanno l'obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat, ecc.). Pertanto, entro il suddetto termine tali soggetti dovranno dotarsi del POS. Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione nonché l'eventuale estensione dell'obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronico, anche con tecnologie mobili, saranno individuati con appositi Decreti.

Si ricorda che le suddette disposizioni potrebbero subire modifica e/o integrazioni per effetto della conversione in legge del decreto.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Documento chiuso in redazione in data 05/01/2013

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.